



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N. 92 del 11/10/2024

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 22 agosto 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI

4) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ROBERTO MONACO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ REAL CASSINO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 27 del 23/08/2024

Con atto del 30 luglio 2024 la Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio:

1. sig. Roberto Monaco, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Real Cassino, per rispondere:

della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 18 febbraio 2024, al termine dell'incontro Monti Ausoni – Real Cassino valevole per il campionato Provinciale Giovanissimi U.15, nonostante rivestisse il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della Real Cassino, consentito e comunque non impedito al sig. M.D.M., soggetto non tesserato, l'ingresso negli spogliatoi, compreso anche quello dell'arbitro dell'incontro. L'Organo requirente nell'atto di deferimento ha premesso che, a seguito di segnalazione della società Monte Ausoni, ospitante nella gara in epigrafe, si era instaurato un procedimento disciplinare. La denunciante lamentava che, al termine della gara in questione, era penetrato nella zona degli spogliatoi un soggetto, sicuramente riferibile alla società avversaria, che aveva accompagnato la madre dell'arbitro nello spogliatoio arbitrale, qualificandosi dapprima come ispettore federale e poi come agente di PG. Lo stesso aveva interloquuto con i dirigenti locali che gli chiedevano conto della sua qualifica, ed aveva assunto un atteggiamento autoritario non giustificato dal ruolo; aggiungevano infine che, dopo che l'arbitro si era rivestito, lo aveva accompagnato, insieme alla madre, all'autovettura portandogli il borsone contenente gli indumenti

personali. Le indagini svolte consentivano di risalire alla persona che si era introdotta nel recinto degli spogliatoi, individuata come genitore di un calciatore della società Real Cassino, ex Carabiniere in pensione. Avevano inoltre trovato conferma le circostanze che, al termine della gara, a seguito della decisione assunta dal direttore di gara di concedere un calcio di rigore agli ospiti, l'Arbitro era stato circondato dai calciatori di casa che protestavano violentemente ed apostrofato dai dirigenti locali presenti in panchina, circostanze che avevano trovato adeguato riscontro nel referto di gara e nei successivi provvedimenti disciplinari, ed aveva trovato lo spazio antistante gli spogliatoi invaso di sostenitori locali che vi erano penetrati attraverso un cancello lasciato incautamente aperto. A quel punto era entrato nel recinto degli spogliatoi la persona citata che, spacciandosi per ispettore federale, era riuscito a far sgombrare il recinto degli spogliatoi dagli intrusi ed a far chiudere il cancello dal custode del campo consentendo all'Arbitro di raggiungere lo spogliatoio, contestualmente aveva consentito alla madre dell'arbitro, minorenni, di raggiungerlo negli spogliatoi e qui aveva prestato assistenza, sempre dichiarando al direttore di gara la falsa qualifica di appartenente alla federazione, lo aveva scortato sino all'autovettura, portandogli il borsone degli indumenti personali. La società Real Cassino aveva patteggiato la sanzione e restava quindi il deferimento a carico del solo dirigente accompagnatore della società Real Cassino. Il tribunale fissava quindi la discussione del ricorso notificandolo alle parti. Alla riunione risultava presente solo il rappresentante della Procura Federale che concludeva per l'affermazione della responsabilità del soggetto deferito e la richiesta di irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi uno. Si pongono al Tribunale due questioni, la prima se il comportamento della persona, sicuramente riconducibile alla società Real Cassino possa essere considerato come violazione di norme regolamentari, la seconda se il dirigente accompagnatore ufficiale sia responsabile del comportamento dei sostenitori in campo avverso. Va privilegiata la soluzione della questione più liquida e che costituisce mera applicazione di un principio di diritto rispetto a quella che coinvolge l'analisi di questioni di merito, relative al solo caso specifico. In tal senso non può che ribadirsi come il dirigente accompagnatore, in funzione della qualifica rivestita, non porta alcuna responsabilità rispetto al comportamento dei sostenitori in campo avverso. Il dirigente accompagnatore ufficiale è infatti responsabile della regolarità di tesseramento e posizione dei calciatori iscritti nella distinta di gara e del comportamento collettivo della squadra in frangenti nei quali si verificano atti di violenza, tentata o consumata, nei confronti del direttore di gara. Tale responsabilità concorre con quella del capitano della squadra che è responsabile di atti violenti commessi nei confronti del direttore di gara da un compagno di squadra non identificato, sino a quando non venga indicato l'autore effettivo dell'atto. Nessuna responsabilità è attribuibile invece al dirigente accompagnatore ufficiale per il comportamento dei sostenitori, soprattutto in campo avverso, del cui comportamento risponde, a mente del regolamento di disciplina, la società. Estendere alla figura del dirigente accompagnatore ufficiale, le cui funzioni e prerogative sono puntualmente scandite dal regolamento, la responsabilità attribuita alla società, non è consentito in sede di interpretazione che, in tema di sanzioni, non consente l'estensione in via analogica ma solo quella testuale. A questo punto l'analisi del comportamento messo in atto dal genitore di uno dei calciatori del Real Cassino, che pare ispirato alla tutela dell'incolumità, fisica e psicologica, dell'Arbitro e della di lui madre, seppur con mezzi non convenzionali ma rivelatisi funzionali allo scopo, è superfluo in forza delle conclusioni a cui si è giunti nell'analisi della sussistenza, in termini di stretto diritto, della responsabilità per le violazioni contestate in capo al dirigente deferito. Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di prosciogliere il sig. Roberto Monaco.
Si trasmetta agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 5 settembre 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

56) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ...OMISSISS..., ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ ...OMISSISS..., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S., IN COMBINATO DISPOSTO, GIUSTO IL COORDINAMENTO TRA IL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC E LE NORME CONI PREVISTO DALL'ART. 3 CO. 1 DEL C.G.S., CON GLI ARTT. 2 E 5 CO.1 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO CONI.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 42 del 6/09/2024

Con atto del 25 giugno 2024 il Procuratore Nazionale dello Sport, applicato al procedimento, deferiva

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio:

1. - il sig. ...OMISSISS..., all'epoca dei fatti tesserato per la società Atletico Lodigiani; per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., ovvero del dovere fatto a tutte le persone e gli organismi soggetti all'osservanza delle norme federali di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità, correttezza e rettitudine morale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e/o sociale, in combinato disposto, giusto il coordinamento tra il Codice di Giustizia Sportiva FIGC e le norme CONI previsto dall'art. 3 co. 1 del C.G.S. (<Il Codice è adottato in conformità a quanto disposto ...dallo Statuto del CONI e ... dal Codice CONI>), con gli artt. 2 e 5 co.1 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, che impongono a tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo, oltre al rispetto del principio di lealtà, di astenersi dall'adottare comportamenti scorretti e/o violenti per avere lo stesso con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso indottoOMISSISS..... (nata il 4/2/2004) a subire o compiere atti sessuali abusando delle sue condizioni di inferiorità psichica e fisica in quanto in forte stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche miste a sostanze stupefacenti e psicotrope, consumando con la medesima più rapporti sessuali completi. Con le aggravanti di avere commesso il fatto nei confronti di persona minore degli anni diciotto e profittando di circostanze di luogo – all'interno di luogo di privata dimora – tali da ostacolare la privata o pubblica difesa.

A sostegno del deferimento in via preliminare evidenziava che la Procura Nazionale dello Sport del CONI aveva avvocato a se il procedimento relativo al tesserato in oggetto, non condividendo la richiesta di archiviazione, per difetto di competenza, formulata dalla Procura Federale.

Nel merito rilevava come, a seguito di notizie di stampa che avevano dato grande rilievo alla vicenda, si era appreso che il Ranieri, all'epoca dei fatti tesserato con una società affiliata al Comitato Regionale Lazio, era stato attinto da un procedimento di custodia cautelare agli arresti domiciliari, in quanto accusato di aver partecipato ai fatti di cui alla rubrica del deferimento.

La Procura Federale della F.I.G.C. aveva richiesto copia degli atti penali alla Procura della Repubblica competente che li aveva negati e, di conseguenza, non rilevando elementi che potessero ricondurre l'attività messa in atto dal tesserato, alla pratica sportiva, neppure indirettamente, aveva richiesto l'archiviazione del procedimento.

La Procura Nazionale dello Sport aveva, a quel punto, avvocato a se il procedimento rilevando come la normativa del Comitato Olimpico, aveva invece ritenuto come, nel caso di violenza di genere e di atti di violenza sessuale, venisse comunque coinvolta l'integrità morale, anche dal punto di vista sportiva, e si dovesse quindi procedere al deferimento del calciatore, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del CGS della F.I.G.C., pur in carenza delle norme regolamentari federali che avrebbero dovuto recepire la normativa del C.O.N.I. in materia.

Il Procuratore Nazionale, applicato al procedimento, procedeva quindi al deferimento del calciatore allegando nel fascicolo gli atti che, medio tempore, la Procura della Repubblica aveva consentito a rilasciare, non essendovi più ragioni ostative alla devoluzione degli stessi alla Procura Sportiva.

Il tribunale fissava quindi la riunione per la discussione del deferimento ma doveva constatare che, a causa dell'estremo ritardo nel tentativo di recapito della raccomandata inviata al calciatore, non erano maturati i termini minimi, richiesti dal regolamento, che debbono intercorrere tra l'avviso di deposito del plico presso l'Ufficio Postale e la data della riunione fissata per la discussione.

Si procedeva quindi al rinnovo della comunicazione al calciatore deferito per una successiva riunione.

In tale sede, verificata la regolarità della comunicazione, si procedeva in assenza del calciatore che non compariva né in proprio né tramite un rappresentante.

Il Procuratore Nazionale applicato al procedimento insisteva per l'affermazione di responsabilità del deferito e richiedeva l'irrogazione della sanzione della squalifica per cinque anni con esclusione dai ranghi federali.

Il Tribunale preliminarmente rileva che il deferito non risulta aver più rinnovato il vincolo con alcuna società federale e, quindi, non è più tesserato.

Nel merito della vicenda osserva che è superata la questione del difetto di competenza, sollevato in più occasioni sia dalla Procura Federale che in pronunce di merito di Organi giudicanti federali, costantemente avocate o appellate dalla Procura Nazionale dello Sport, in quanto il C.O.N.I. ha emanato un regolamento che deve essere applicato da tutte le Federazioni Sportive Nazionali e che impone di considerare taluni gravissimi atti, tra cui la violenza sessuale, come incidenti sulla sfera morale sportiva del tesserato colpevole e quindi sanzionabili secondo le specifiche norme disciplinari federali, che impongono un comportamento leale a tutti i tesserati e che, nel caso della F.I.G.C., sono trasfuse nell'articolo 4 comma 1 del CGS.

Ciò detto, nondimeno, l'astratta previsione di un violazione disciplinare, non può sottrarsi ai principi generali del procedimento sportivo che vengono mutuati, in larga parte, dall'ordinamento nazionale e dai principi costituzionali del giusto processo.

Nell'esame del fascicolo trasmesso dall'Organo requirente balza evidente agli occhi la circostanza che la Procura Federale della F.I.G.C., in prima battuta, e la Procura Nazionale dello Sport, non hanno svolto alcuna attività istruttoria, limitandosi ad acquisire la richiesta di applicazione della custodia cautelare agli arresti domiciliari, formulata dalla Procura della Repubblica di Roma, e della conseguente ordinanza applicativa dalla misura formulata dal G.I.P. in sede, ed il decreto di fissazione del Giudizio Immediato, formulato dallo stesso Giudice delle Indagini Preliminari su conforme richiesta sempre della Procura procedente.

Non risultano acquisiti gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero e solo in minima parte, trasfusi nella richiesta di applicazione della misura custodiale, né gli atti del successivo procedimento penale dibattimentale che, se non vi sono state richieste di riti alternativi formulate dalla difesa dell'imputato, si è svolto od è in corso di svolgimento, innanzi al Collegio del Tribunale di Roma.

Non vi è altresì alcuna attività inquirente delle Procure sportive, quali ad esempio la fondamentale escussione del deferito o, almeno, la convocazione per tale incumbente non ottemperata dal tesserato, né è stato sentito alcun dirigente della società di appartenenza, anche solo per indagare sui precedenti sportivi disciplinari del calciatore.

Negli atti manca quindi l'elemento essenziale dell'ascolto delle ragioni e delle difese del deferito che, in sede istruttoria, non è stato messo in condizione di esporre le proprie ragioni di difesa volte ad escludere od attenuare la responsabilità nell'evento addebitato.

Non solo ma, per quanto è dato conoscere al Collegio sportivo giudicante, il processo non si è concluso e qualsiasi decisione assunta in questa sede, senza l'esercizio minimo delle garanzie della difesa nella fase istruttoria, potrebbe fatalmente collidere con la decisione assunta in sede penale, creando un corto circuito tra una giustizia sportiva, fatalmente sommaria in carenza di indispensabili elementi probatori e di garanzia del deferito, e la giustizia ordinaria che ha goduto e godrà di un ben più ampio approfondimento istruttorio.

Infine, non può trovare accoglimento, proprio per le ragioni appena enunciate, quanto sostenuto in sede di discussione dalla Procura.

Il Procuratore ha infatti rilevato come, l'autonomia tra i due procedimenti, non vincoli la Giustizia

Sportiva ad attendere le risultanze di quella ordinaria, anche per i tempi forzatamente lunghi di quest'ultima che minacciano di rendere di fatto inefficace la sanzione sportiva adottata dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale di colpevolezza.

In sede teorica il principio è sacrosanto ma va calato nella pratica di ciascun procedimento ed, in questo caso, non vi sono né gli elementi probatori, non potendo considerare tali le richieste dell'accusa che hanno dato una interpretazione unilaterale degli elementi istruttori, rimasti ignoti nella loro interezza al Tribunale sportivo, né la conclusione, quantomeno, di un Giudizio di primo grado, in quanto, allo stato, nulla è dato sapere sugli esiti del dibattimento o del Giudizio immediato o del patteggiamento, poiché l'ultimo atto del Giudizio penale a disposizione è il decreto di giudizio immediato da cui possono essere scaturiti plurimi alternativi procedimenti.

In questo caso null'altro può fare il Tribunale che sospendere il Giudizio sino all'emanazione di una sentenza avente forza di giudicato, onerando l'Organo requirente di riassumere il Giudizio all'esito. Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare la sospensione dei termini di conclusione del presente giudizio disciplinare, ai sensi dell'art. 38, comma 5, lettera a), del CGS CONI, dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 110, comma 5, del CGS FIGC, sino alla formazione del giudicato in sede penale.

Si trasmetta agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 12 settembre 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, LIVIO ZACCAGNINI

8) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANDREA TETTI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. S.P.V.Q. VELLETRI CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 39, COMMA 1, E 43, COMMI 1 E 6, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DALL'ART. 7, COMMA 1, DELLO STATUTO FEDERALE, DEL SIG. FABRIZIO SILVESTRINI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE, TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. S.P.V.Q. VELLETRI CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 61, COMMI 1 E 5, DELLE N.O.I.F., DEL SIG. PAOLO BALDAZZI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. S.P.V.Q. VELLETRI CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 61, COMMI 1 E 5, DELLE N.O.I.F., DEL SIG. OSSAMA ABOUALI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE NON TESSERATO ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L'ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL'INTERNO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ A.S.D. S.P.V.Q. VELLETRI CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 39, COMMA 1, E 43, COMMI 1 E 6, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. S.P.V.Q. VELLETRI CALCIO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 52 del 13/09/2024

Con atto del 13 agosto 2024 la Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento innanzi al Tribunale Federale Territoriale competente dei:

il sig. **Andrea Tetti**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. S.P.V.Q. Velletri Calcio;

il sig. **Fabrizio Silvestrini**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. S.P.V.Q. Velletri Calcio;

il sig. **Paolo Baldazzi**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. S.P.V.Q. Velletri Calcio;

il sig. **Ossama Abouali**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. S.P.V.Q. Velletri Calcio:

la società **A.S.D. S.P.V.Q. Velletri Calcio**;

per rispondere:

il sig. **Andrea Tetti**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. S.P.V.Q. Velletri Calcio, della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. S.P.V.Q. Velletri Calcio, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore minore sig. Ossama Abouli, nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione, nella fila delle squadre schierate dalla

società A.S.D. S.P.V.Q. Velletri Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il Campionato Under 16 Regionale: SSD Hermada – ASD SPVQ Velletri Calcio del 14.10.2023, ASD SPVQ Velletri Calcio – ASD Nettuno del 21.10.2023, Città di Formia Calcio – ASD SPVQ Velletri Calcio del 28.10.2023, ASD SPVQ Velletri Calcio – ASD Real Latina del 31.10.2023, ASD Cisterna Calcio – ASD SPVQ Velletri Calcio del 4.11.2023, ASD SPVQ Velletri Calcio – FCD Monte San Biagio dell'11.11.2023, ASD SPVQ Velletri Calcio – ASD UniPomezia 1938 del 18.11.2023, SSDARL Roma Team Sport Queens – ASD SPVQ Velletri Calcio del 25.11.2023, ASD SPVQ Velletri Calcio – ASD Dreaming Football Academy del 2.12.2023, ASD SPVQ Velletri Calcio – SSDARL Totti SS del 16.12.2023, ASD Anzio Calcio 1924 – ASD SPVQ Velletri Calcio del 13.1.2024, ASD SPVQ Velletri Calcio – SSD Cynthialbalonga del 20.1.2024, ASD SPVQ Velletri Calcio - SSD Hermada del 27.1.2024, ASD SPVQ Velletri Calcio – Città di Formia Calcio del 5.2.2024, ASD Real Latina - ASD SPVQ Velletri Calcio del 18.2.2024, ASD SPVQ Velletri Calcio – ASD Cisterna Calcio del 24.2.2024, FCD Monte San Biagio - ASD SPVQ Velletri Calcio del 2.3.2024, ASD UniPomezia - ASD SPVQ Velletri Calcio del 9.3.2024, ASD SPVQ Velletri Calcio - SSDARL Roma Team Sport Queens del 16.3.2024; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva sebbene sprovvisto della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

il sig. **Fabrizio Silvestrini**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore, tesserato per la società A.S.D. S.P.V.Q. Velletri Calcio, della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in qualità di dirigente accompagnatore, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. S.P.V.Q. Velletri Calcio nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Ossama Abouli, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Under16 Regionale: SSD Hermada – ASD SPVQ Velletri Calcio del 14.10.2023, ASD SPVQ Velletri Calcio – ASD Nettuno del 21.10.2023, Città di Formia Calcio – ASD SPVQ Velletri Calcio del 28.10.2023, ASD SPVQ Velletri Calcio – FCD Monte San Biagio dell'11.11.2023, ASD SPVQ Velletri Calcio – ASD UniPomezia 1938 del 18.11.2023, SSDARL Roma Team Sport Queens – ASD SPVQ Velletri Calcio del 25.11.2023, ASD SPVQ Velletri Calcio – ASD Dreaming Football Academy del 2.12.2023, ASD SPVQ Velletri Calcio – SSDARL Totti SS del 16.12.2023, ASD Anzio Calcio 1924 – ASD SPVQ Velletri Calcio del 13.1.2024, ASD Real Latina - ASD SPVQ Velletri Calcio del 18.2.2024, ASD SPVQ Velletri Calcio – ASD Cisterna Calcio del 24.2.2024, FCD Monte San Biagio - ASD SPVQ Velletri Calcio del 2.3.2024, ASD UniPomezia - ASD SPVQ Velletri Calcio del 9.3.2024 ed ASD SPVQ Velletri Calcio - SSDARL Roma Team Sport Queens del 16.3.2024;

il sig. **Paolo Baldazzi**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. S.P.V.Q. Velletri Calcio, della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in qualità di dirigente accompagnatore, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. S.P.V.Q. Velletri Calcio nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Ossama Abouli, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Under16 Regionale: ASD SPVQ Velletri Calcio – ASD Real Latina del 31.10.2023, ASD Cisterna Calcio – ASD SPVQ Velletri Calcio del 4.11.2023, ASD SPVQ Velletri Calcio – SSD Cynthialbalonga del 20.1.2024, ASD SPVQ Velletri Calcio - SSD Hermada del 27.1.2024 ed ASD SPVQ Velletri Calcio – Città di Formia Calcio del 5.2.2024;

il sig. **Ossama Abouali**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. S.P.V.Q. Velletri Calcio, della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. S.P.V.Q. Velletri Calcio, alle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Under 16 Regionale senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva: SSD Hermada – ASD SPVQ Velletri Calcio del 14.10.2023, ASD SPVQ

Velletri Calcio – ASD Nettuno del 21.10.2023, Città di Formia Calcio – ASD SPVQ Velletri Calcio del 28.10.2023, ASD SPVQ Velletri Calcio – ASD Real Latina del 31.10.2023, ASD Cisterna Calcio – ASD SPVQ Velletri Calcio del 4.11.2023, ASD SPVQ Velletri Calcio – FCD Monte San Biagio dell'11.11.2023, ASD SPVQ Velletri Calcio – ASD UniPomezia 1938 del 18.11.2023, SSDARL Roma Team Sport Queens – ASD SPVQ Velletri Calcio del 25.11.2023, ASD SPVQ Velletri Calcio – ASD Dreaming Football Academy del 2.12.2023, ASD SPVQ Velletri Calcio – SSDARL Totti SS del 16.12.2023, ASD Anzio Calcio 1924 – ASD SPVQ Velletri Calcio del 13.1.2024, ASD SPVQ Velletri Calcio – SSD Cynthialbalonga del 20.1.2024, ASD SPVQ Velletri Calcio - SSD Hermada del 27.1.2024, ASD SPVQ Velletri Calcio – Città di Formia Calcio del 5.2.2024, ASD Real Latina - ASD SPVQ Velletri Calcio del 18.2.2024, ASD SPVQ Velletri Calcio – ASD Cisterna Calcio del 24.2.2024, FCD Monte San Biagio - ASD SPVQ Velletri Calcio del 2.3.2024, ASD UniPomezia - ASD SPVQ Velletri Calcio del 9.3.2024 ed ASD SPVQ Velletri Calcio - SSDARL Roma Team Sport Queens del 16.3.2024;

la società **A.S.D. S.P.V.Q. Velletri Calcio** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Andrea Tetti, Fabrizio Silvestrini, Paolo Baldazzi ed Ossama Abouali, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

A sostegno premetteva di aver ricevuto segnalazione dal Comitato Regionale Lazio il 24-3-2024 dell'esposto pervenuto dalla società Hermada che lamentava l'utilizzo nelle file della società deferita di un giovane calciatore di nazionalità straniera in posizione non regolare di tesseramento. L'Organo inquirente svolgeva quindi i necessari accertamenti e rilevava che, effettivamente, il calciatore in questione non aveva mai contratto un regolare tesseramento con la società SPVQ Velletri Calcio pur avendo disputato le gare del campionato di competenza dall'ottobre 2023 al marzo 2024.

I fatti risultavano quindi provati documentalmente e da questi discendeva la richiesta di deferimento del presidente della società, dei due dirigenti accompagnatori che avevano sottoscritto le varie distinte di gara, del calciatore risultato in posizione irregolare e della società per responsabilità diretta ed oggettiva per i comportamenti messi in atto dai propri tesserati e dal calciatore non tesserato.

Il Tribunale fissava quindi la discussione del deferimento e notificava alle parti la data della riunione fissata per la discussione.

Facevano pervenire memoria difensiva la società unitamente al presidente ed al dirigente accompagnatore Baldazzi con la quale protestavano l'assoluta assenza di colpa negli accadimenti. In particolare sostenevano che il nominativo del calciatore risultava nell'elenco dei tesserati della società ed all'uopo allegavano una immagine ricavata dal portale, la qual cosa aveva suscitato l'affidamento nei dirigenti accompagnatori sulla regolare posizione del calciatore.

Chiedevano pertanto il proscioglimento od, in subordine, una sanzione attenuata e proporzionata al grado di responsabilità.

Alla riunione partecipava anche il dirigente Silvestrini che, sostanzialmente, si riportava alle difese della società e degli altri dirigenti deferiti, mentre risultava assente il calciatore ed i genitori quali esercenti la potestà genitoriale, ed il Tribunale decideva di procedere in assenza.

La Procura Federale, ritenendo sussistenti gli addebiti a carico di tutti i deferiti, richiedeva l'irrogazione delle seguenti sanzioni: Presidente Tetti 21 mesi di inibizione, dirigente Baldazzi mesi 7 di inibizione, dirigente Silvestrini mesi 16, calciatore Ossama 21 gare di squalifica e per la società la sanzione dell'ammenda di euro 1.200,00 e la penalizzazione di 19 punti in classifica da scontare nella stagione 2024-2025 nel campionato under 16 regionale.

I deferiti presenti insistevano per il proscioglimento o per una sanzione estremamente più attenuata.

Ritiene preliminarmente il Tribunale che vada esaminata la posizione del calciatore Ossama che appare meritevole del proscioglimento.

A carico dello stesso, minore straniero da poco giunto in Italia ed al primo tesseramento federale, non pare sussista alcun profilo di colpa.

Infatti non risulta che lo stesso abbia artefatto in alcun modo la sua posizione di tesseramento in Italia o nel paese di origine né che si sia sottratto in alcun modo a richieste documentali integrative ed, infine, che abbia avuto in alcun modo sentore che i documenti sottoscritti da lui e dai suoi

genitori fossero insufficienti per il tesseramento.

È infatti risultato che la società inoltrò dei documenti per il tesseramento del calciatore, tra cui il modulo di tesseramento sottoscritto dai genitori, ma il tesseramento non venne accettato per carenza documentale.

La responsabilità, quindi, del mancato perfezionamento del tesseramento va totalmente ascritta alla società che non provvede alla necessaria integrazione documentale ed utilizzò il calciatore prima che il tesseramento venisse effettivamente ratificato, condizione necessaria per i calciatori giovani di nazionalità straniera, per l'utilizzazione in partita.

La responsabilità dei dirigenti deferiti e della società va invece affermata.

Per quanto attiene la posizione del presidente Tetti vi è appena da ricordare che il regolamento ascrive alla figura apicale della società la responsabilità specifica in materia di tesseramento dei calciatori. Incombe al presidente l'onere di verificare che il tesseramento dei calciatori sia regolare e che l'utilizzazione degli atleti avvenga solo a seguito dell'instaurazione di un vincolo valido. Il legale rappresentante della società deve quindi curare con particolare attenzione la preposizione ai ruoli amministrativi di segreteria ed ai responsabili del tesseramento di personale idoneo, formato e responsabile per potere procedere in tutta sicurezza alle operazioni necessarie.

In ogni caso, è appena il caso di ricordare, gli Uffici Federali preposti, sia in sede periferica che centrale, sono sempre a disposizione per supportare le società nelle operazioni di tesseramento che, nel caso di calciatori stranieri da tesserare come giovani, richiedono la produzione di una documentazione più consistente rispetto all'ordinario e la concessione del visto di regolarità.

Per quanto riguarda la posizione dei due dirigenti accompagnatori vi è da dire che gli stessi sono responsabili, sottoscrivendo la distinta, della regolarità della posizione di calciatori indicati in lista, responsabilità che viene ribadita a margine dello stesso modello di distinta adottato.

Nella specie, in sede di indagini, è risultato che i dirigenti si erano avveduti che il nominativo del calciatore non veniva rilasciato dal sistema in sede di compilazione automatica della distinta, tanto che doveva essere aggiunto a mano.

Gli accompagnatori ufficiali avevano quindi l'onere, di fronte a questa circostanza, di approfondire la questione, senza accontentarsi delle generiche assicurazioni della segreteria, anche perché la situazione, se spiegabile per una o due giornate di gare con i tempi tecnici per l'inserimento a sistema del nominativo a seguito del tesseramento, diveniva inspiegabile se protratta per settimane e mesi e per più di venti gare di campionato.

I fatti ascritti sono di indubbia gravità, sia per il numero delle gare interessate, sia per l'evidente vulnus alla regolarità dell'intero campionato, sia per il pericolo derivante al calciatore di utilizzo sfornito di qualsiasi copertura assicurativa.

A ciò si aggiunga la circostanza che viene contestata anche l'assenza della documentazione medica di idoneità sportiva.

Deriva dall'affermazione di responsabilità del presidente e dei dirigenti la responsabilità diretta ed indiretta della società deferita.

Per quanto attiene alle sanzioni da irrogare, le richieste della Procura Federale, pur nella conclamata gravità del caso, appaiono troppo afflittive rispetto agli addebiti, anche in considerazione della circostanza che il tesseramento del calciatore sarebbe stato astrattamente possibile e la mancata regolarizzazione appare più frutto di negligenza e misconoscenza delle norme, piuttosto che di un vero e proprio intento truffaldino.

Le sanzioni vanno fissate nei limiti del dispositivo considerando che rimangono senz'altro gravi ma più aderenti, a parere del Tribunale, agli effettivi addebiti ed al rilevante grado di colpa manifestato. Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale per il Lazio,

DELIBERA

Di prosciogliere il calciatore Abouali Ossama.

Di ritenere altresì i rimanenti deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Tetti Andrea, inibizione per n.12 mesi;
- Baldazzi Paolo, inibizione per n.6 mesi;
- Silvestrini Fabrizio, inibizione per n.9 mesi;

- SPQV Velletri Calcio, ammenda di euro 800,00 e penalizzazione di n.9 punti in classifica, da scontare nel Campionato Under 16 Regionale 2024/2025.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 11 ottobre 2024

II SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantageggiato